

## **AVVISO ALLA CLIENTELA**

### **SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI E DEGLI ALTRI FINANZIAMENTI A RIMBORSO RATEALE**

***Decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” convertito con modificazioni nella Legge n. 101 del 12 luglio 2024 (G.U. n. 163 del 13 luglio 2024).***

Con il Decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, così come convertito con modificazioni nella Legge n. 101 del 12 luglio 2024, sono stati introdotti degli **interventi per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell’acquacoltura, determinatasi a seguito delle congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino**, ivi incluso l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria, nonché al fine di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico e a quello della pesca e dell’acquacoltura.

Nello specifico, in base alla suddetta norma, sono destinatari degli interventi in oggetto i seguenti soggetti:

- **le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nell'anno 2023:**
  - hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 % rispetto all’anno precedente;ovvero
  - hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 % rispetto all’ anno precedente;
- **le cooperative agricole che nell'anno 2023:**
  - hanno subito una riduzione, pari almeno al 20 % delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente.

Tali soggetti, **previa presentazione di un'autocertificazione** (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) che attesti la sussistenza della condizione di accesso al beneficio, **possono avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024.**

Possono beneficiare di tali misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto-legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

**Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le**

**eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.**

La scadenza delle garanzie rilasciate dal “Fondo di garanzia per le PMI” o da “ISMEA” è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.

### ***Modalità di sospensione***

La Banca concederà la sospensione della quota capitale della rata dei contratti di mutuo e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, qualora l'impresa:

- attesti mediante un'autocertificazione la presenza delle condizioni di accesso al beneficio previste dalla norma;
- non presenti esposizioni debitorie classificate come “esposizioni creditizie deteriorate” alla data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 16 maggio 2024).

La sospensione comporterà:

- lo slittamento della scadenza originaria del finanziamento, con determinazione della nuova data di scadenza (che corrisponderà, dunque, alla scadenza originaria prorogata per il periodo corrispondente a quello della sospensione) e l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello delle rate sospese unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità;
- per tutta la durata della sospensione dovranno essere comunque corrisposte, alle scadenze originarie, le rate di soli interessi calcolate, sul debito residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità previste dal contratto.

La sospensione non comporterà:

- nuovi o maggiori oneri per le parti (quali, l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria);
- la modifica dei tassi/*spread* applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Restano ferme e valide tutte le altre clausole del contratto originariamente stipulato.

***Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.***